

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4



COMUNE DI CIVITAVECCHIA



COMUNE DI SANTA MARINELLA



COMUNE DI ALLUMIERE



COMUNE DI TOLFA



REGIONE
LAZIO

CAPOFILIA: COMUNE DI CIVITAVECCHIA

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI "ASSEGNI DI CURA" SERVIZI ED INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2006 N. 20

**IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
RENDE NOTO**

Che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande relative all'attivazione dei servizi e degli interventi previsti dal predetto Fondo regionale.

INTERVENTI

Il presente Avviso Pubblico prevede l'attivazione di interventi di aiuto alla persona, a sostegno della domiciliarità, mediante l'erogazione di un contributo economico denominato "assegno di cura".

L'assegno di cura dovrà essere finalizzato a realizzare:

1. **l'assistenza domiciliare diretta** erogata tramite idoneo organismo individuato dall'Ufficio di Piano del Distretto Sociosanitario 1 Roma 4;
2. **l'assistenza domiciliare indiretta** fornita da:

- organismi del Terzo Settore in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare ed aiuto personale a non autosufficienti, iscritti al registro distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona;

- personale di accudimento, assunto con regolare contratto di lavoro, necessariamente iscritto al registro distrettuale degli assistenti alla persona.

I registri di cui sopra, istituiti con Determinazione Dirigenziale n. 1802 del 05/11/2019 sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it

Le persone destinatarie del sostegno economico (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) che scelgono il proprio assistente o l'Organismo del terzo settore al di fuori dei registri dovranno far iscrivere gli stessi in detti registri entro il termine di tre mesi. Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento dell'erogazione del sostegno economico.

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini, come individuati all'articolo 433 del Codice Civile.

DESTINATARI

Persone residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 1 Roma 4 (Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere) che presentino un ISEE (sociosanitario o per prestazione agevolate rivolte a minorenni) inferiore o pari ad € 14.000,00 – che non siano già beneficiari di interventi simili erogati da Enti pubblici (assistenza domiciliare o assistenza domiciliare integrata, inserimento presso centri diurni o residenziali finanziati con risorse comunali o distrettuali, contributi per la disabilità gravissima, contributi per persone affette da Alzheimer, ecc.) - che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- **soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti** e cioè incapaci di provvedere a sé stessi se non con l'aiuto totale continuo e permanente di altre persone;
- **soggetti temporaneamente non autosufficienti** e cioè che versano in uno stato di temporanea, totale o parziale perdita di abilità fisica o psichica, che per recuperare in parte o del tutto la loro funzionalità hanno

bisogno di assistenza riabilitativa, intensiva e/o di assistenza medico-infermieristica specifica e di assistenza psico-sociale;

- **soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti** e cioè soggetti che non soffrano di situazioni patologiche che compromettano del tutto il livello di autosufficienza (persone con disabilità sensoriale, fisica, mentale, malati cronici), nonché soggetti con autonomia limitata in grado di provvedere a sé stessi anche con l'aiuto discontinuo e parziale di altri.

Si prenderà in esame l'ISEE sociosanitario riferito all'intero nucleo familiare del beneficiario o, se più favorevole e solo per le persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, riferito al nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario composto dal richiedente la prestazione, dal coniuge e dai figli minorenni e/o maggiorenni a carico ai fini IRPEF.

Se il beneficiario ha un'età inferiore agli anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazione agevolate rivolte a minorenni. L'attestazione ISEE deve essere in possesso del richiedente alla data di presentazione della domanda pena l'inammissibilità al beneficio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I punteggi verranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

VALORE ISEE :	ISEE da 0,00 a 5.000,00	punti 4
	ISEE da 5.000,01 a 8.000,00	punti 3
	ISEE da 8.000,01 a 11.000,00	punti 2
	ISEE da 11.000,01 a 14.000,00	punti 1

LIVELLO DI NON AUTOSUFFICIENZA:

1. soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti	punti 4
2. soggetti temporaneamente non autosufficienti	punti 2
3. soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti	punti 1

ENTITA' DELL'ASSEGNO DI CURA

L'assegno di cura verrà erogato mensilmente per un periodo di mesi 6 e verrà concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L'entità del contributo è così stabilita:

- PUNTI 8 € 600,00 mensili
- PUNTI da 7 a 5 € 400,00 mensili
- PUNTI da 4 a 3 € 200,00 mensili
- PUNTI 2 € 100,00 mensili

Sono rimborsabili esclusivamente le spese derivanti dal contratto con l'organismo del terzo settore o con l'assistente alla persona iscritto al registro e sono erogabili solo tramite bonifico su c/c bancario o postale intestato al beneficiario o in caso di prestazione rivolta a minore intestato al genitore.

L'assegno di cura potrà decorrere dalla data di presentazione della domanda se il richiedente è già in possesso di un regolare contratto di assunzione del personale addetto all'assistenza, anche per il tramite di un organismo del Terzo Settore o dalla data di decorrenza del contratto qualora questo venga stipulato successivamente al riconoscimento del beneficio. Nel caso di assistenza diretta il servizio di assistenza domiciliare potrà decorrere solo successivamente alla sottoscrizione del PAI e l'importo riconosciuto sarà erogato in ore di assistenza domiciliare determinate sulla base del costo della prestazione richiesto dall'organismo individuato dall'Ufficio di Piano.

Qualora, esaurita la graduatoria, risulti un avanzo delle risorse economiche destinate all'erogazione dell'assegno di cura, l'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di utilizzare le stesse, in favore degli ammessi, per ampliare il periodo di erogazione oltre i 6 mesi già concessi e comunque per un periodo complessivo non superiore ai 12 mesi.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati potranno presentare domanda su apposita modulistica, disponibile sia presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni/U.R.P., sia sul sito internet dei comuni stessi che presso il PUA.

La domanda dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione solamente dall'interessato o da chi ne ha la rappresentanza legale (Amministratore di Sostegno, Tutore o genitore solo nel caso in cui il richiedente sia minorenne) e dovrà contenere:

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente e, qualora la domanda sia sottoscritta da persona diversa, copia del documento di identità anche di quest'ultima;
- copia del verbale della Commissione Sanitaria relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, qualora in possesso;
- certificato attestante il grado di non autosufficienza rilasciato dal Medico curante da rendersi su apposito modello;
- indicazione del numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica riferita all'attestazione ISEE in corso di validità;
- contratto di assunzione del personale di assistenza se già in possesso;
- eventuale copia del decreto del Tribunale attestante l'affidamento del minore in via esclusiva ad un solo genitore;
- eventuale copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno.

L'istanza e la documentazione allegata dovranno essere consegnati in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro il **31/12/2019**, sulla stessa dovrà essere riportata la dicitura "Avviso Pubblico per l'erogazione degli assegni di cura" e l'indicazione dell'Ufficio destinatario: Servizio Sociale del Comune di

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE

L'istruttoria della domanda viene eseguita dal Servizio Sociale di residenza che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico per l'ammissibilità della domanda.

Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, il Servizio Sociale di residenza comunicherà per iscritto al richiedente l'inammissibilità della domanda.

Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, il Servizio Sociale del Comune di residenza trasmetterà, **non oltre 40 giorni** dalla data di scadenza del presente avviso pubblico, la valutazione dell'istanza comprensiva dell'attribuzione del relativo punteggio, all'Ufficio di Piano che provvederà a redigere la relativa graduatoria degli aventi diritto sulla base dei criteri definiti per l'erogazione degli assegni di cura a persone non autosufficienti. L'accesso alla prestazione verrà effettuato sulla disponibilità dei fondi.

La graduatoria degli aventi diritto sarà trasmessa dall'Ufficio di Piano ai Servizi Sociali territoriali i quali provvederanno a comunicare agli interessati l'esito dell'istruttoria.

Per ogni cittadino ammesso al contributo verrà predisposto, a cura del Servizio Sociale del Comune di residenza, un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso con lo stesso beneficiario. Verrà, inoltre, richiesta la sottoscrizione di apposito atto di impegno. La mancata sottoscrizione del PAI o dell'atto di impegno da parte del beneficiario o del rappresentante legale (genitore esercente la responsabilità genitoriale, Amministratore di Sostegno o Tutore) non darà seguito all'erogazione della provvidenza economica anche se la stessa è stata già determinata. Solo in caso di mancata sottoscrizione del Piano o dell'atto di impegno per decesso del beneficiario (avvenuto dopo l'acquisizione della domanda al protocollo), l'assegno di cura potrà essere riconosciuto dalla data di presentazione della domanda se il richiedente era già in possesso di un regolare contratto di assunzione del personale addetto all'assistenza o dalla data di decorrenza del contratto, qualora questo sia stato stipulato successivamente al riconoscimento del beneficio, e fino alla data del decesso, purché, nella domanda di accesso alla prestazione, sia stata indicata la modalità di pagamento dell'assegno di cura e la stessa sia stata sottoscritta esclusivamente dal beneficiario o dal rappresentante legale. I cittadini che avranno l'accesso all'assegno di cura dovranno mantenere le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione per tutto il periodo di erogazione, pena la revoca del beneficio.

Per quanto non specificato nel presente avviso pubblico si fa riferimento ai criteri per l'erogazione degli assegni di cura a persone non autosufficienti.

INFORMAZIONI

COMUNE DI CIVITAVECCHIA- Via A. da Sangallo,11– tel. 0766 590766

COMUNE DI SANTAMARINELLA— Lungomare Marconi, 101 – tel. 0766671699

COMUNE DI ALLUMIERE –P.zza della Repubblica, 29 – tel. 0766 96010 int. 236

COMUNE DI TOLFA- P.zza V. Veneto, 12 – tel. 0766/9390258 - 0766/9390235

PUA – CIVITAVECCHIA presso il Servizio ASL RM 4 sito in Via Etruria, 34 – tel. 0696669349.

**Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Grazia Coccetti**